

CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE A VERDE ALL'INTERNO DELL'AIUOLA CENTRALE DELLA ROTATORIA IN LOCALITÀ SPESSA LUNGO LA STRADA REGIONALE 356 "DI CIVIDALE" IN GESTIONE A FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A., ALL'INCROCIO CON LA S.R. UD 48 E LA STRADA COMUNALE "STRADA DI SPESSA"

* * *

CONVENZIONE GENERALE TRA:

Friuli-Venezia Giulia Strade S.p.A. con sede in Trieste, Scala dei Cappuccini n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA 01133800324 che in seguito sarà per brevità denominata "FVGS", la quale interviene nel presente atto nella persona del Sig. Simone Bortolotti in qualità di Presidente e legale rappresentante con domicilio presso la sede sociale

e

Il **Comune di Cividale del Friuli** con sede in Corso Paolino d'Aquileia n. 2, Codice Fiscale/Partita IVA 00512830308, che in seguito sarà denominato anche "Comune", il quale interviene nel presente atto in persona del Sindaco Sig.ra Daniela Bernardi

d'ora innanzi collettivamente indicate anche come le Parti

PREMESSO CHE:

- FVGS, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 111/2004 e s.m.i. e della L.R. 23/2007 e s.m.i., gestisce le strade regionali di cui all'allegato "A" del citato decreto e come tale esercita i poteri equiparati all'ente proprietario della strada svolgendo attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e realizzazione di nuove opere, a decorrere dal 01/01/2008;
- FVGS opera a favore della Regione, quale unico committente, in regime di "in house providing" e svolge attività strumentali alle funzioni della stessa in materia di viabilità e di sicurezza stradale;
- FVGS lungo la viabilità di competenza, tra le funzioni di cui sopra, gestisce intersezioni con circolazione a rotatoria per le quali necessita la formazione e l'arredo delle isole centrali con sistemazione a verde e la conseguente manutenzione delle aiuole;
- il Comune, in fase progettuale, ha manifestato la propria volontà di assumere direttamente l'esecuzione delle opere di sistemazione a verde e di manutenzione della rotatoria sulla S.R. 356 "di Cividale" al km 35+180 in località Spessa e per questo, con nota prot. 6378/P dd. 21.02.2024, ha confermato la volontà di prendere in carico la manutenzione ordinaria dell'area verde dell'aiuola centrale della rotatoria in argomento, che d'ora innanzi viene indicata semplicemente come la Rotatoria;
- è intenzione di FVGS acconsentire di disporre l'affidamento di cui sopra al Comune;
- è intenzione delle Parti regolare con la presente Convenzione tale affidamento;
- il Comune di Cividale del Friuli ha approvato lo schema della presente convenzione con Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 dd. 24/03/2025;
- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in qualità di socio unico, con nota dd. 08.05.2025 ha, esercitando il controllo analogo, autorizzato la società Friuli-Venezia Giulia Strade S.p.A. alla sottoscrizione dello schema di convenzione trasmessa in data 29.04.2025;

VISTO l'art. 15 della Legge 241/1990 che consente alle Pubbliche Amministrazioni ed ai soggetti interessati ad un procedimento di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune.

Tutto ciò premesso il Comune e la FVGS convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1.1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione che disciplina la manutenzione ordinaria dell'aiuola centrale della Rotatoria e le eventuali opere di sistemazione e/o arredo a verde della stessa.

1.2. Il Comune si impegna a eseguire direttamente, e/o a fare eseguire anche a soggetti terzi, anche se del caso privati, a titolo oneroso o/e o gratuito, i lavori di manutenzione dell'aiuola centrale della Rotatoria e di sistemazione e/o arredo della stessa.

1.3. A tal fine il Comune provvederà a fornire e/o si farà carico degli oneri relativi a tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione della manutenzione, delle eventuali opere e delle attività oggetto della presente Convenzione.

1.4. Il Comune si impegna a conservare l'area verde assegnata nelle migliori condizioni, con la massima diligenza e secondo le prescrizioni di seguito esposte.

1.5. Il Comune sarà responsabile e dovrà conservare in buono stato di manutenzione e con la massima diligenza le pertinenze relative all'area assegnata.

1.6. All'atto della consegna verrà pertanto redatto verbale di consistenza indicante la puntuale descrizione della Rotatoria e le aree che vengono prese in carico ed in custodia dal Comune.

1.7. In particolare il Comune, nell'ambito dell'attività di manutenzione della Rotatoria dovrà, sia nella fase iniziale che per tutta la durata stabilita nella convenzione, provvedere al ripristino dello stato di progetto che risultasse danneggiato o in cattivo stato.

1.8. Prima di dar corso a qualsiasi opera di sistemazione e/o arredo dell'aiuola centrale a verde di cui alla presente convenzione, il Comune si impegna ad inviare a FVGS, U.O. Licenze e concessioni, il relativo progetto di sistemazione che intende proporre, indicando in particolare le specie delle essenze arboree previste. Solo a seguito del rilascio dell'autorizzazione da parte di FVGS, il Comune potrà dare inizio alle opere. Tale impegno riguarda anche ogni variazione che il Comune intenda apportare al progetto stesso.

1.9. FVGS si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione dei lavori o dei servizi ritenuti necessari a tutela della circolazione stradale ovvero per dar corso a quanto previsto dal precedente comma e che il Comune si impegna ad attuare entro il termine indicato da FVGS.

1.10. Il Comune non potrà realizzare all'interno dell'aiuola centrale della Rotatoria, ostacoli fissi di alcun genere sporgenti o meno, dal suolo inerbato esistente o di progetto, che possano costituire pericolo per l'utenza nel caso di un sinistro stradale, mentre dovranno essere osservati i criteri realizzativi e le modalità di esecuzione lavori stabiliti nel successivo art. 4.

1.11. In riferimento alla manutenzione delle opere d'arredo, si richiama il co.7 bis dell'art. 23 C.d.S. ove specifica che *"in deroga al divieto di cui al comma 1 (cfr. divieto generale di installare impianti senza autorizzazione etc), terzo periodo, al centro delle rotatorie nelle quali vi è un'area verde, la cui manutenzione è affidata a titolo gratuito a società private o ad altri enti, è consentita l'installazione di un cartello indicante il nome dell'impresa o ente affidatario del servizio di manutenzione del verde, fissato al suolo e di dimensioni non superiori a 40 cm per lato. Per l'installazione del cartello di cui al presente comma si applicano in ogni caso le disposizioni del comma 4"*. Si specifica che non saranno ammessi altri impianti pubblicitari in corrispondenza dell'intersezione e l'impianto previsto dal citato co.7 bis art. 23 C.d.S dovrà essere comunque preventivamente autorizzato da FVGS ai sensi del co.4 del medesimo articolo.

1.12. La progettazione e realizzazione di eventuale impianto di irrigazione, è a carico del Comune, così come la fornitura e posa dell'eventuale centralina elettronica necessaria per programmare i turni irrigui e gli oneri relativi all'allacciamento all'acquedotto. Tale impianto di irrigazione dovrà essere progettato con idoneo

pozzetto di protezione, posto fuori dal piano viabile della strada regionale, con valvola per la chiusura dell'acqua sempre e comunque accessibile dal personale FVGS e, in nessun caso, dovrà arrecare pregiudizio alla circolazione stradale ed in particolare proiettare alcunché sulla carreggiata né sui veicoli in circolo sull'anello o sui rami della Rotatoria; di tale aspetto ne dovrà dare evidenza il Progettista.

1.13. Non andranno posizionati all'interno dell'anello elementi d'arredo che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia o costituirne sfondo, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pregiudizio per la sicurezza della circolazione; andranno evitati elementi rifrangenti, nonché le sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento.

1.14. All'interno dell'isola centrale andrà evitata la realizzazione di vasche, fontane, o altri ristagni di acqua tali da poter costituire pregiudizio per la circolazione stradale con particolare riferimento ad eventuali veicoli in svio e relativi passeggeri.

1.15. L'eventuale impianto di illuminazione, specifico per l'arredo, non dovrà creare pregiudizio, abbagliamento o distrazione per la circolazione stradale sopraggiungente e dovrà favorire la corretta percezione della simmetria dell'anello giratorio. Si richiama comunque il preciso rispetto dell'art. 170 commi 8 e 9 ed art. 174 comma 3 lettera g) del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, nonché della normativa di settore e quella sull'inquinamento luminoso (LR 15/2007, LR 26/2012) ove conferenti.

1.16. FVGS, o altri enti interessati, potranno effettuare interventi di sistemazione di impianti, servizi, lavori a carattere, o di interesse, pubblico senza il consenso (ove non espressamente previsto dalla legge) del Comune sottoscrittore della presente. Gli enti esecutori medesimi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.

ART. 2

APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

2.1 La presente Convenzione si applica all'aiuola centrale della Rotatoria. Nel caso il Comune, a termini del sopraindicato art. 1.2, affidi a terzi la manutenzione e/o la realizzazione di opere/arredi, lo stesso curerà la definizione e la formalizzazione di autonoma convenzione o atto equipollente da sottoscrivere con l'affidatario. In tal caso l'autonoma convenzione individuerà gli impegni, gli oneri e le conseguenti responsabilità a carico dei due Soggetti, con espresso richiamo alla presente convenzione.

2.2 La Convenzione di cui al precedente comma dovrà prevedere espressamente l'esonero e/o comunque la manleva di FVGS da parte del Comune e/o dell'impresa affidataria di qualsiasi danno e/o pregiudizio, diretto e/o indiretto, che potesse derivare a personale dipendente del Comune e/o dell'impresa affidataria e/o a terzi dall'attività di manutenzione delle aiuole della Rotatoria, nonché l'espressa previsione che la risoluzione, per qualsiasi motivo, della presente convenzione, comporterà la risoluzione di diritto della Convenzione tra Comune e impresa affidataria.

ART. 3

DURATA DELLA CONVENZIONE

3.1. La presente convenzione ha durata quinquennale con decorrenza dalla data di stipula e potrà essere rinnovata in seguito a richiesta da parte del Comune, da effettuarsi almeno 90 giorni prima della scadenza, per periodi non superiori ad anni cinque solo con l'adozione di nuovo provvedimento.

3.2. Fatto salvo quanto previsto al sopraindicato art. 2, la presente convenzione non può essere ceduta senza preventivo assenso di FVGS.

3.3. Le Parti possono recedere anticipatamente dalla presente Convenzione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico generale e/o per giusta causa. Il provvedimento, adeguatamente motivato, dovrà essere comunicato via PEC con preavviso di almeno tre mesi

3.4. FVGS potrà procedere alla risoluzione della presente Convenzione in caso di inadempimento alle obbligazioni poste a carico del Comune. Nell'ipotesi di carenza di manutenzione delle aree a verde oppure

qualora siano state realizzate opere non preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 1.7 che precede, FVGS potrà eseguire le opere necessarie al ripristino addebitando al Comune il costo di tali opere nonché il risarcimento del danno.

3.5 In caso di risoluzione della presente Convenzione i luoghi dovranno essere ripristinati dal Comune secondo le indicazioni impartite da FVGS.

3.6 Qualora la presente Convenzione sia per qualsiasi motivo risolta, FVGS non subentrerà nelle obbligazioni derivanti dal contratto e/o dalla convenzione che l'amministrazione abbia eventualmente stipulato ai sensi dell'art.2 e commi precedenti del presente articolo ovvero risolta questa convenzione decadono di diritto automaticamente contratti e convenzioni sottoscritte dal Comune con terzi.

ART. 4

MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE/ARREDO

4.1. Il Comune e FVGS dovranno concordare di volta in volta le disposizioni di ordine generale relative allo svolgimento delle opere/arredo, nell'interesse delle relative proprietà, della tutela della circolazione e dell'impianto stesso.

Sarà quindi comunicata dal Comune a FVGS la data di inizio e di fine intervento e accreditata l'eventuale impresa che eseguirà i lavori stessi, indicando sempre un responsabile diretto del Comune come unico interlocutore nei confronti di FVGS.

4.2. Nella realizzazione di qualsivoglia intervento che interessi la Rotatoria dovranno essere rispettati i criteri funzionali e geometrici indicati dalle *"Linee Guida per la Progettazione delle rotatorie sulle strade in gestione a FVG Strade S.p.A."* dal DM 19 aprile 2006 *"Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali"* e dalla norma armonizzata UNI EN 12767 *"Sicurezza passiva di strutture di sostegno per attrezzature stradali"* (relativa ad elementi cedevoli in caso d'urto).

4.3. I criteri per la formazione e l'arredo delle isole centrali delle circolazioni rotatorie da prescrivere in fase di autorizzazione/nulla osta stabiliscono che ai fini della verifica delle distanze di visibilità, le manovre di attraversamento di una intersezione con circolazione rotatoria richiedono, tra i requisiti fondamentali, l'esistenza di opportuni spazi liberi da ostacoli, da dimensionarsi con riferimento alla normativa approvata con D.M. 5/11/2001, D.M. 19/4/2006 e D.G.R. Lombardia 27/9/2006 n. 8/3219.

Si sintetizza di seguito come procedere operativamente per garantire il rispetto dei criteri di visibilità in applicazione a tali normative:

- gli elementi di arredo funzionale dovranno interessare solo l'isola centrale della circolazione rotatoria (pertanto non le isole divisionali o le aree in fregio ai rami in approccio all'anello o esterne alla carreggiata anulare);
- non dovranno essere posti ostacoli visivi a meno di 2 metri dal bordo dell'isola centrale o, in assenza di corona sormontabile, a meno di 2,50 m dalla linea di demarcazione dell'isola centrale;
- dovrà essere sempre garantita la visibilità per l'arresto ai veicoli in circolo nell'anello, da definirsi secondo il criterio grafico schematizzato dalla citata DGR, avendo assunto come distanza di visibilità per l'arresto $D_a = 45$ m. La costruzione grafica indicata permette di delimitare l'area all'interno dell'isola centrale ove è possibile collocare ostacoli visivi. Essa dipende dal raggio della rotatoria;
- cordoli con bordi alti e/o non sormontabili ed elementi di protezione con ingombri considerevoli sono da evitare perché oltre a limitare la visibilità incrementano la gravità di eventuali incidenti (specialmente dei veicoli a due ruote).
- all'interno dell'isola centrale può essere formato un rialzo con pendenza massima del 15%. Tale rialzo è funzionale anche alla sicurezza dell'intersezione, in quanto ne migliora la percepibilità e maschera al conducente la visibilità sui rami in ingresso non contigui, favorendo una riduzione delle velocità veicolari.
- all'interno dell'isola centrale non sono consentiti elementi di arredo funzionale che, per caratteristiche di resistenza o conformazione, possano creare pericolo per la circolazione (incluse le essenze vegetali di struttura rigida), anche tenendo conto della possibilità di svio del veicolo. Tale valutazione, totalmente

insindacabile, rimane in capo alla Divisione Esercizio – FVGS, nell'ambito del proprio parere di competenza.

ART. 5

OSTACOLI AL TRAFFICO E PRESCRIZIONI GENERALI A TUTELA DELLA SICUREZZA STRADALE

5.1. Durante l'attività di manutenzione ordinaria e/o di eventuale esecuzione di interventi per la realizzazione delle opere/arredi il Comune si impegna a non interrompere il transito lungo le strutture viarie, salvo i casi di comprovata necessità e previo tempestivo accordo con FVGS, che è organismo amministrativo cui spetta il potere della relativa ordinanza, nonché l'imposizione di prescrizioni per la regolazione della circolazione e la garanzia della sicurezza stradale.

5.2. Il Comune si impegna ad evitare formazione di accumuli di depositi di materiali od altro che determini ostacolo al libero deflusso delle acque sul piano viabile, nelle caditoie e nei fossi di scolo e la libera circolazione dei veicoli.

5.3. Nei limiti delle attività di cui alla presente convenzione, il Comune, in qualità di committente e/o esecutore, si impegna a osservare e/o a far osservare le disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Norme in materia ambientale; si impegna, altresì, a non creare depositi di rifiuti, di materiali di risulta e/o di quant'altro soggetto alle regole previste dal decreto legislativo sopra evidenziato.

5.4. FVGS si riserva la facoltà di sospendere le attività e/o gli eventuali lavori sulla sede delle strutture viarie in qualsiasi momento, qualora si verifichi una difficoltà imprevista per la scorrevolezza e la sicurezza del traffico e della circolazione stradale in genere, senza che il Comune possa pretendere risarcimento alcuno, indennizzo o rimborso di sorta.

ART. 6

SEGNALAZIONI DI LAVORI IN CORSO

6.1. Durante l'esecuzione dei lavori, il Comune ovvero l'impresa affidataria, in virtù della Convenzione di cui al precedente art. 2, dovranno provvedere a proprie cura e spese ad apporre le segnalazioni prescritte dalla apposita normativa vigente in materia.

6.2. Qualsiasi intervento, anche di emergenza, del personale di FVGS, che dovesse risultare necessario per difficoltà o inadempienze del Comune, in ordine all'apposizione della segnaletica stradale e di cantiere, sarà posto a carico del Comune stesso con conseguente rimborso spese a favore di FVGS.

6.3. Il Comune sarà comunque responsabile, a qualsiasi effetto, per eventuali danni a terzi in conseguenza della mancata osservanza delle disposizioni concernenti la segnalazione dei lavori con conseguente piena manleva di FVGS.

ART. 7

RESPONSABILITA'

7.1 Il Comune assume in proprio ogni responsabilità, e pertanto solleva integralmente FVGS per danni a cose o persone derivanti da difetti di gestione o manutenzione delle aree verdi assegnate e comunque conseguenti all'applicazione del presente accordo nonché per i danni successivi rispetto alla scadenza della presente Convenzione, derivanti da cattiva manutenzione. Qualora il Comune si avvalga della possibilità di far eseguire a terzi i lavori di manutenzione, nei confronti di FVGS il Comune stesso rimarrà unico interlocutore responsabile.

ART. 8

DISMISSIONE DI TRATTE STRADALI

8.1 Nel caso in cui le funzioni già delegate alla FVGS, vengano trasmesse ad altri enti territoriali, la presente convenzione si risolverà di diritto.

ART. 9
COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

9.1 Qualsiasi comunicazione diretta da una parte all'altra, relativa al presente atto, dovrà essere inviata nei modi e nei termini di legge ai seguenti indirizzi:

Per FVGS:

U.O. Service e Patrimonio
Scala dei cappuccini 1
34131 Trieste
PEC: fvgstrade@certregione.fvg.it

Per il COMUNE di CIVIDALE DEL FRIULI:

U.O. Lavori Pubblici – Manutenzione – Patrimonio e Gare
Corso Paolino d'Aquileia n. 2
33043 Cividale del Friuli (UD)
PEC: comune.cividaledelfriuli@certgov.fvg.it

9.2 Sia il Comune che FVGS si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni successiva variazione di indirizzo, sollevando l'altra parte da ogni responsabilità per eventuali mancate comunicazioni.

ART. 10
ADEMPIMENTI FISCALI

10.1 Le spese di stipulazione, bollo, registrazione ed altri oneri fiscali relativi alla presente convenzione saranno a carico esclusivo del Comune, ivi comprese le spese indicate nella presente convenzione a titolo di istruttoria, bollo ed altro, relativamente alle singole richieste di concessione.

ART. 11
DATI PERSONALI

11.1 Ai sensi del GDPR UE - Regolamento generale sulla protezione dei dati n.679/16 e del D. Lgs. n.196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D. Lgs. n.101/18 Disposizioni di adeguamento a detto Regolamento, le Parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente dello stesso saranno inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali;

11.2 I dati trattati saranno conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti.

11.2 Le parti del presente atto si riconoscono reciprocamente i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione, secondo le modalità e nei limiti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR sopra citato. L'informativa privacy estesa è consultabile nella pagina apposita del sito internet della Società.

ART. 12
FORO COMPETENTE

12.1 Foro competente per ogni controversia insorgente è quello di Trieste.

12.2 La presente Convenzione, conclusa tra le parti senza alcuna intermediazione, viene redatta in 2 originali di cui uno per FVGS, uno per il Comune.

Trieste lì

Cividale del Friuli, lì

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	15/05/2025
Nome	2025.05.09_CONVENZIONEGESTIONEVERDEROTATORIA-DEFINITIVA_REV01_SIGNED_SIGNED.PDF
Impronta	B62769C3126D0F1F95A8D181DC0927460FAB422166CEAFC3A48AA2135ACEFA31
Dimensione (Byte)	814,510

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-GEN-2025-23048-P
Verso	Partenza
Data registrazione	15/05/2025

TRASMISSIONE TELEMATICA	
Tipo trasmissione	PEC (posta elettronica certificata)

FIRME DIGITALI	
Numero firme	2

FIRMA 1	
Firmatario	Daniela Bernardi
Codice Fiscale	TINIT-BRNDNL62P59L483W
Codice Identificativo	WSREF-29708429615987
Ente Certificatore	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	2E 61 9B 1B 88 54 20 57 05 C9 A4 1A 5D CA 8E 07 AF 2B 6C 89 DB 9E D8 4E 8B 58 9A 59 B9 15 DB B3 D2 EA 84 82 C4 32 6A 91 AF 0C 56 AB 1E D1 84 02 58 7D AC BD 7D C0 4A 11 72 A6 99 A4 E0 64 FB B8 C8 F4 82 5C DD 79 39 FD 26 4F D0 A4 FF 7C 09 8F 93 7E 3E D8 9A 7F F0 DC 06 9E 76 9B 7D 8A 79 DB F0 61 72 FF FA 17 D4 24 78 B5 E5 51 0B F4 74 B6 AC 99 68 E7 19 57 8D 15 F2 6C 8D 86 DB F4 87 AB AE D1 78 1F F2 AB 9A 16 BD 77 DD 45 70 80 48 99 B2 1F A4 8A C0 92 7C B9 CD E4 7D 07 60 D2 55 89 1D 2D C8 18 40 C3 14 98 14 22 B0 21 0B 8B C1 1A 7C B8 D8 6A DB 80 55 B5 58 17 D7 09 3D D8 39 54 9D 72 22 8A 85 CD 9F 57 81 C4 90 E6 0B FE 3F 79 4C E6 20 1E DB 4A 1B BC 93 7D 3F 2A 1A 1B 7B 06 CB 3F 7E B1 FB 28 B5 09 B7 1F 35 40 B4 DD 81 15 F6 22 50 F0 84 42 6D 91 32 98 7F 91 0B 4B 39 82
Data e ora della Firma	14/05/2025 06:29:40 GMT
Validità del certificato	Dal 03/11/2023 08:25:39 GMT al 09/11/2026 08:24:39 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	

FIRMA 2	
Firmatario	SIMONE BORTOLOTTI
Codice Fiscale	TINIT-BRTSMN94H02D962G
Codice Identificativo	WSREF-23206104302410
Ente Certificatore	Actalis EU Qualified Certificates CA G1
Organizzazione	FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256

Impronta della Firma	3F 79 86 AE C4 B7 42 BC 2F 37 55 DB 79 20 3A 17 9E 7E 6C 23 6F C3 AA C4 F5 1B 16 54 E1 2D 67 70 35 83 DA 79 56 15 A4 0B B5 CB FF 27 DF 7B 99 87 00 4C 5D B1 54 B0 EE B1 B3 FD 0E 0F 27 00 41 69 16 7F BC C7 66 3F 32 E0 D4 3F DB 41 A7 8A 31 F3 FF 79 B0 18 9D 5A 2C D6 AD 3E 2D F8 15 C4 0E 12 EA 71 55 58 B4 47 88 AA D8 9B CE 55 90 8A FF 7D BC AD A4 6A 7D 31 D5 96 C5 51 AE DF CF 3E 64 10 2A 3A D8 02 6E 2E 35 E2 17 66 1F ED 7B E0 C6 DC 19 04 CE 3B 73 01 23 CE 02 9D 27 2C C8 7C 13 8D 0C C8 AF 39 D5 F7 2D B4 78 EA 4F 83 57 99 26 CA CA 58 1A 32 13 4D 9D DC 0D 6E 98 34 64 8E F7 BE 87 B7 0F 07 BB 95 D7 AC B4 1B 22 DD D6 CE 97 63 35 C4 29 78 37 CE A1 A6 25 5F 3E F2 23 96 D9 1A 28 32 19 64 75 23 2E 44 FA A4 CD 87 A5 55 F5 51 EC 71 CC 48 E7 FF 9D 5A A4 19 45 F9 52 E0 56 3D
Data e ora della Firma	15/05/2025 10:07:18 GMT
Validità del certificato	Dal 08/08/2024 10:24:39 GMT al 08/08/2030 10:24:39 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	